



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: AU RIFIUTI ART. 208

TAR Lombardia, sez. IV, 26 Novembre 2024, n. 3364 - effetto variante dell'autorizzazione ex art. 208 Dlgs 152/2006 – onere motivazionale – temporaneità dell'effetto variante ex art. 208

Il TAR Lombardia respinge il ricorso promosso da un Comune contro un'autorizzazione ex art. 208, rilasciata dalla Provincia.

Dopo due precedenti sentenze di accoglimento in primo e secondo grado per carenza della motivazione in punto effetto di variante al PGT, la Provincia aveva riadottato il provvedimento, integrandone la motivazione in riferimento ai profili urbanistici.

Il TAR, ritenendo adeguatamente motivato il nuovo provvedimento in riferimento all'interesse pubblico connesso all'impianto e alla compatibilità dell'insediamento produttivo con le condizioni di localizzazione degli insediamenti produttivi previsti dalla pianificazione sovraordinata provinciale, ricorda che l'effetto di variante ha solo natura temporanea, ovvero 10 anni (termine di validità delle AUA ex art. 208) o, comunque, fino a permanenza dell'attività: *“preme evidenziare che per effetto del provvedimento di autorizzazione ex art. 208 citato non si realizza una irreversibile trasformazione della destinazione urbanistica, bensì una sospensione temporanea delle previsioni di piano, che riprenderanno a produrre efficacia allorché l'autorizzazione cesserà i propri effetti”*.

L'adeguatezza della motivazione è, poi, confermata dal fatto che il Comune si è limitato ad opporsi in linea di principio, ma senza proporre alcuna soluzione alternativa: *“Il provvedimento ivi impugnato dà atto delle suindicate circostanze, oltre a ribadire che il Comune si è semplicemente opposto alla realizzazione dell'insediamento, senza però proporre alcuna localizzazione alternativa. Sotto tale profilo preme rilevare che gli impianti di gestione dei rifiuti come quello di cui è causa costituiscono opere di pubblica utilità, per cui non può negarsi in capo al Comune un onere di collaborazione in sede di conferenza di servizi per valutare quanto meno una diversa localizzazione”*.

Link: <https://mdp.giustizia->

[amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_mi&nrg=202101202&nomeFile=202403364_01.html&subDir=Provvedimenti](https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_mi&nrg=202101202&nomeFile=202403364_01.html&subDir=Provvedimenti)